

Fisco e contribuenti. La trasmissione delle informazioni alle Entrate prevista dalla manovra di Ferragosto

Beni ai soci, segnalazione selettiva

Comunicazione obbligatoria per l'impresa ma non per gli studi associati

Gian Paolo Tosoni

Il godimento dei beni dai soci è rilevante ai fini della indeducibilità dei costi per la società, e per il conseguimento di un reddito diverso per il socio, esclusivamente per i beni dell'impresa. Se si deve quindi procedere alla comunicazione del godimento (provvedimento del Direttore della Agenzia del 16 novembre 2011) è necessario che questi beni appartengano alla sfera dell'impresa (articolo 65 del Dpr 917/86).

Ci sono casi, infatti, in cui i beni sono posseduti da un soggetto passivo fiscalmente, ma l'uso personale da parte del socio o i familiari non fa scattare le conseguenze previste dall'articolo 2, comma 36-terdecies e seguenti del decreto legge 138/2011.

Il primo caso è quello dell'imprenditore individuale. Il provvedimento dell'Agenzia comprende fra i soggetti interessati coloro che esercitano un'attività di impresa in forma individuale. Nella fattispecie assumono rilevanza solo i beni che l'imprenditore ha indicato nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili (o scritture equipollenti).

C'è poi l'impresa agricola.

L'esercizio di questa impresa da parte delle persone fisiche o società semplici esula completamente dalle regole sul reddito di impresa. Questi soggetti sono passivi ai fini Iva, mentre per le imposte sul reddito rientrano nei redditi fondiari. Le imprese agricole nulla hanno a che vedere con i beni rientranti nella sfera dell'impresa (articolo 65 del Tur), per i quali non è possibile l'individuazione al fine di stabilire un eventuale utilizzo extra aziendale. Si potrebbe applicare l'articolo 2, comma 36-terdecies che prevede il diverso pari alla differenza fra il valore di mercato del servizio e il corrispettivo pagato dall'imprenditore. È pur vero che su questi beni può essere stata detratta l'Iva per le imprese agricole che hanno optato per il regime ordinario, ma tale imposta non viene presa in considerazione dalla norma.

Si pone invece il problema delle imprese che esercitano attività agricole rientranti nel reddito di impresa (agriturismo, allevamento di animali eccedente i limiti del reddito agrario, attività connesse non comprese nel Dm 17 giugno 2011). Se l'impresa agricola adotta i regimi forfetari previsti dalle disposizioni di legge non dovrebbe essere interessata dalle nuove regole sull'utilizzo dei beni aziendali dal parte dell'imprenditore, familiari o soci, in quanto non è individuabile alcuna sfera dell'impresa per i beni aziendali e i relativi costi non sono comunque deducibili.

Se l'impresa agricola opta per la determinazione analitica del reddito secondo le regole sul reddito di impresa allora deve sottostare agli obblighi di comunicazione dei beni aziendali concessi in uso personale ai pari delle altre imprese commerciali. La rilevanza della concessione dei beni ai soci e loro familiari scatta in ogni caso per la società agricola in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che esercitano attività agricola, anche se hanno optato per la tassazione in base al reddito agrario (articolo 1 della legge 296/06) in quanto comunque rientrano nel reddito di impresa.

I beni posseduti dalle società semplici (di godimento) non generano reddito diverso in capo ai soci che li utilizzano, perché tali società (non dichiarano alcun reddito di impresa e non sono nemmeno soggetti passivi ai fini dell'Iva). Tali soggetti societari, che possono derivare anche dalla trasformazione di società commerciali (articolo 1 della legge 244/07), possono possedere anche abitazioni utilizzate dai soci ma la fattispecie è ignorata dall'articolo 2, comma 36-terdecies e seguenti del DL 138.

I soggetti che producono redditi di lavoro autonomo, infine, non rientrano nella fattispecie dell'utilizzo dei beni ai fini personali. Quindi lo studio associato che possiede una o più autovetture che vengono utilizzate anche dai familiari dei professionisti associati non deve comunicare tale circostanza alla Agenzia delle Entrate, né l'utilizzo dei beni generati redditi diversi in capo agli utilizzatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due passaggi



01 | LA COMUNICAZIONE

In alcuni casi i beni sono posseduti da un soggetto passivo fiscalmente, ma l'utilizzo personale da parte del socio o i familiari non fa scattare l'obbligo di comunicarne il godimento all'agenzia delle Entrate

di lavoro autonomo non rientrano nella fattispecie dell'utilizzo dei beni a fini personali. Lo studio associato che possiede una o più autovetture che vengono utilizzate anche dai familiari dei professionisti associati non deve comunicare tale circostanza alle Entrate, né l'utilizzo dei beni genera redditi diversi in capo agli utilizzatori

02 | I PROFESSIONISTI

I soggetti che producono redditi

Dopo la sentenza della Corte Ue

Per la exit tax una «gestione» a doppia via

Marco Piazza

La sentenza della Corte di giustizia (C-371/10 del 29 dicembre 2011, National Grid Indus BV - si veda Il Sole 24 Ore del 30 novembre), che ha sancito la legittimità dell'exit tax in caso di cambio di trasferimento all'estero della residenza delle società a condizione che il prelievo sia differito al momento del realizzato degli elementi patrimoniali dell'azienda, risolve una questione che era stata lasciata aperta dall'Avvocato generale nelle conclusioni che erano state depositate l'8 settembre del 2011.

In particolare, si trattava del problema di come gestire il monitoraggio post trasferimento quando la situazione patrimoniale della società "emigrante" sia talmente complessa da rendere notevolmente gravoso, per la società in questione, individuare in modo preciso a livello transfrontaliero la sorte di tutti i beni facenti parte delle immobilizzazioni e del capitale circolante di tale società fino al momento del realizzato delle plusvalenze latenti.

È infatti relativamente facile tenere memoria delle vicende inerenti singoli beni, quali possono essere le partecipazioni qualificate, i crediti da finanziamento o i beni immateriali, ma quando il trasferimento di sede riguarda interi complessi aziendali che sono costituiti da numerosi beni, gli oneri amministrativi connessi al monitoraggio di ciascuno di essi potrebbero generare un ostacolo alla libertà di stabilimento non meno rilevante della riscossione immediata del debito d'imposta corrispondente alla plusvalenza.

La Corte di giustizia europea, preso atto del problema, afferma che una normativa nazionale che offra alla società la scelta tra il pagamento immediato dell'imposta - per essere dispensata da eccessivi oneri amministrativi successivi - e il pa-

gamento differito di tale imposta, se del caso corredato da interessi, costituirebbe una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe accettabile.

A parte la previsione che siano applicati interessi nel caso che si effettui un pagamento differito, che non pare aderire allo spirito dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la soluzione della Corte appare ragionevole.

L'Avvocato generale della Corte Ue sembrava, invece, orientato a ritenere che fosse lasciato alla discrezionalità degli Stati membri della Comunità europea decidere in quali casi doveva essere imposta la riscossione immediata e in quali casi poteva essere ammessa la riscossione differita, previo monitoraggio delle vicende relative agli elementi patrimoniali della società dopo il trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza



Il Sole 24 Ore del 30 novembre ha dato notizia della sentenza della Corte di giustizia (C-371/10) del 29 novembre sul trasferimento della residenza: la «exit tax» è legittima ma la riscossione è differita. Lo Stato di provenienza passa all'incasso quando la società realizza la plusvalenza

Il paradosso dei controlli

La comunione non fa sconto fiscale

di Angelo Busani

Fisco nemico dei coniugi in comunione dei beni: se un soggetto, coniugato in comunione dei beni, compra un appartamento, questo diventa di proprietà di entrambi i coniugi, a prescindere dal fatto che tutti e due partecipino al contratto. Ma se i coniugi intendono avvalersi della agevolazione «prima casa», entrambi, secondo il Fisco, devono recarsi al rogito di persona: non è ammesso, ad esempio, che uno di essi sia all'estero o che non si senta bene, perché l'agevolazione è negata a colui che, non presente al rogito, comun-

que profitta dell'acquisto in comunione.

È il sorprendente atteggiamento con cui in alcuni uffici dell'agenzia delle Entrate (per fortuna, non in tutti) se la prendono con il malcapitato di turno, il quale non riesce a capire perché, stando assente dal rogito, il proprio coniuge riesce bensì a fargli acquistare un ap-

IL RISCHIO

Alcuni uffici negano le agevolazioni sulla prima casa se tutti e due i coniugi non sono presenti al rogito

partamento, ma non riesce a fargli ottenere l'agevolazione fiscale a cui ha diritto, trovandosi nella condizione di potersene avvalere.

Scendendo in un campo un po' più tecnico, il Fisco, nel negare all'assente l'agevolazione «prima casa», gli nega pure il diritto ad avere la base imponibile determinata su base catastale (invece che sul prezzo dichiarato nel rogito, che è da tre a cinque volte più alto) nonché il diritto di richiedere il credito d'imposta derivante dal fatto di effettuare un acquisto non oltre un anno dopo la vendita di una abitazione precedentemente posseduta.

Ma qual è il ragionamento in base al quale il Fisco "punisce" il coniuge assente al rogito? È la considerazione (derivante dalla circolare delle Entrate 38/2005) secondo cui chi è assente al contratto non può rendere le dichiarazioni a cui la legge subordina la concessione dei benefici fiscali (ad esempio, la dichiarazione di non possedere altre abitazioni).

Si tratta però di un ragionamento viziato alla radice, anche a non voler considerare l'argomento tecnico legato al fatto che la comunione legale è "senza quote" (tecnicamente, «a mani riunite», per usare una terminologia di diritto te-

desco) e che quindi ipotizzare una quota di metà in capo a ciascuno dei coniugi è il frutto di una approssimazione.

Il ragionamento del Fisco è fallace non solo per la ragione che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha voluto che i coniugi abbiano, sui beni comuni, un'amministrazione disgiuntiva, quando si tratta del compimento di atti di ordinaria amministrazione (articoli 180 e 186 del Codice civile), perimetro nel quale evidentemente rientra la richiesta di agevolazioni fiscali, ma anche per il fatto che, indubitabilmente, il coniuge che chiede un'agevolazione per sé e per l'altro coniuge (del quale ha la rappresentanza ex lege) sta compiendo una attività gestionale del patrimonio comune che non può non essere rife-

rita anche all'altro coniuge e che non può essere compresa dalla mera assenza dell'altro coniuge. Come è possibile che un coniuge possa acquistare un bene per la comunione legale a prescindere dalla presenza (e persino dal volere) dell'altro coniuge; che un coniuge possa compiere stand alone atti di conservazione, di miglioramento e di gestione ordinaria del patrimonio comune; e che poi egli possa chiedere agevolazioni fiscali solo per sé, senza farne partecipe anche l'altro coniuge? E perché mai, il Fisco, di fatto, disincentiva il ricorso alla comunione dei beni, che il legislatore ha invece promosso definendolo «legale» e cioè operativo a meno che non espressamente derogato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WORLD REPORT
Ma quanti sono davvero i nuovi poveri americani?
pagina 52

MACRO
Centrali nucleari in Germania: le smantellano così
pagina 24

REPORTAGE
La grande siccità africana o la nostra indifferenza?
pagina 68

DOSSIER
Provetta, olimpiade, incontri clandestini: il sogno di un figlio
pagina 100

RANE
Speciale musica da Bari/Agostino alla black music
pagina 118

Sentimenti in provetta.

Aridità d'animo, siccità africana.

Dall'antica Grecia all'Italia di oggi. Come realizzare la

MERITO CRAZIA

L'attualità che conta in diretta dal mondo, le domande e le risposte per comprendere la realtà che ci circonda, le inchieste del mese, un nuovo spazio per la cultura e le idee.

Il nuovo IL è il magazine che guarda avanti, che sa stupire, che valorizza la conoscenza con un taglio sempre originale. Con il nuovo IL - Il maschile del Sole 24 ORE ritorna l'informazione. Perché il vero lusso è capire.

NUOVO IL. L'ATTUALITÀ TORNA DI MODA.

SCOPRI OGNI MESE IL NUOVO "IL". IN EDICOLA VENERDÌ 9 DICEMBRE.